



GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE  
E LA SICUREZZA SUL LAVORO

**5 MAGGIO 2026**

FORMEDIL TORINO F.S.C. | via Quarello, 19 - TORINO  
Sala Blu - Piano 4



**CONVEGNO**

**COSTRUIRE SICUREZZA**

IMPATTI OPERATIVI DELLA PATENTE A CREDITI E DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI:  
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

**Dott.ssa Antonella Spigo**

*Direttrice*

*S.C. S.P.re.S.A.L. ASL Città  
di Torino*



CONFERENZA  
E REGIONI E LE PROVINCE  
*Consiglio dei ministri*  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente i requisiti minimi dei percorsi formativi in materia di prevenzione e promozione della sicurezza sul lavoro.**  
**Il presente accordo è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17 aprile 2025.**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attua-

**Cambio di paradigma nella gestione della formazione**

### **Accordo Stato Regioni e Vigilanza:**

controllo della conformità applicativa dell'Accordo anche alla luce delle ultime modifiche introdotte dal Decreto Legge 31/10/2025 n°159 e dalla successiva revisione dell'accreditamento dei soggetti formatori entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore

**Novità del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 in materia di prevenzione, formazione e promozione della sicurezza sul lavoro**

# Principali innovazioni introdotte dall'Accordo del 2025

- Formazione preventiva obbligatoria: eliminazione del precedente riferimento ai "60 giorni
- Introduzione del corso obbligatorio per i datori di lavoro (16 ore iniziali, 6 ore aggiornamento quinquennale)
- Aumento della durata e aggiornamento biennale per i preposti (da 8 a 12 ore corso base, aggiornamento da quinquennale a biennale)
- Riduzione delle ore per dirigenti (da 16 a 12 ore)
- Introduzione di nuovi moduli dedicati ai cantieri temporanei e mobili Istituzione dell'obbligo di monitoraggio dell'efficacia della formazione nel tempo
- Revisione radicale dei requisiti per i soggetti formatori, con accreditamento più severo e trasparente;
- Implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore per la tracciabilità delle competenze acquisite.

## DENUNCE DI INFORTUNIO CON ESITO MORTALE PER TIPO DI ASSICURATO ANNI 2023-2024

	gen-dic 2023	gen-dic 2024	variazione %
<b>da Lavoratori</b>	<b>1.029</b>	<b>1.077</b>	<b>4,7%</b>
In occasione di lavoro	790	797	0,9%
In itinere	239	280	17,2%
incidenza % itinere	23,2%	26,0%	
<b>da Studenti (pubblici e privati)</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8,3%</b>
<b>Totale</b>	<b>1.041</b>	<b>1.090</b>	<b>4,7%</b>

Fonte: elaborazione archivi statistici Inail - dati aggiornati al 31.12 di ciascun anno

Nota: dati provvisori e soggetti a consolidamento

ISSN 2035-5645

# DATI INAIL

## INAIL

### ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

## 2025

I PRIMI DATI SUGLI INFORTUNI DEL  
2024

LE MORTI SUL LAVORO:  
PROVVISORIETÀ DEI DATI 2024 E IL  
DRAMMA DEGLI INCIDENTI PLURIMI

INFORTUNI IN EUROPA, UN  
CONFRONTO ANCORA DIFFICILE


I DATI PROVVISORI SULLE MALATTIE  
PROFESSIONALI DEL BIENNIO  
2023 - 2024

## DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI PER GESTIONE E GENERE ANNI 2023-2024

Gestione	Genere	gen-dic 2023	gen-dic 2024	var%	comp % 2024	
					genere	gestione
Industria e servizi		<b>60.591</b>	<b>73.723</b>	<b>21,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>83,3%</b>
	Maschi	45.501	55.607	22,2%	75,4%	
	Femmine	15.090	18.116	20,1%	24,6%	
Agricoltura		<b>11.500</b>	<b>14.026</b>	<b>22,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,8%</b>
	Maschi	7.833	9.499	21,3%	67,7%	
	Femmine	3.667	4.527	23,5%	32,3%	
Conto Sato		<b>663</b>	<b>750</b>	<b>13,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,8%</b>
	Maschi	273	271	-0,7%	36,1%	
	Femmine	390	479	22,8%	63,9%	
Totale		<b>72.754</b>	<b>88.499</b>	<b>21,6%</b>		<b>100,0%</b>
	Maschi	53.607	65.377	22,0%	73,9%	
	Femmine	19.147	23.122	20,8%	26,1%	

Fonte: elaborazione archivi statistici Inail - dati aggiornati al 31.12 di ciascun anno

Nota: dati provvisori e soggetti a consolidamento



***Cod\_3\_P1 Sopralluoghi in ambienti di lavoro***

***Cod\_3\_P2 Cantieri Ispezionati***

***Cod\_3\_P3 Notizie di Infortunio***

***Cod\_3\_P4 Notizie di Malattia Professionale***

***Cod\_3\_P5 Notifiche Preliminari ex art. 99 del D Lgs 81/2008***

***Cod\_3\_P6 Piani di Lavoro/Notifiche Amianto***

***Cod\_3\_P7 Totale verbali redatti***

***Cod\_3\_P8 Punti di Prescrizione assegnati ed ammessi al pagamento***

***Cod\_3\_P9 Ricorsi ex art 41 D Lgs 81/2008***

***Cod\_3\_P10 Altre Valutazioni (Deroghe, Volture e Sopralluoghi Preventivi)***

***Cod\_3\_P11 Ore di Informazione/Formazione erogate***

***Cod\_3\_P12 Partecipazione a commissioni e/o gruppi di lavoro***

***Cod\_3\_P13 Aziende e Soggetti controllati***

In Italia, l'attività di vigilanza è svolta dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e, per compiti specifici, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ex D.Lgs 81/08 e s.m.i

Le Aziende valutano l'efficacia della formazione erogata ?

Necessità di allineamento di qualità ed efficacia formativa

Unificazione e razionalizzazione normativa: l'Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia.

«La *durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1* sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato previa consultazione delle parti sociali».

Viene perseguito l'obiettivo, già previsto *dall'art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (cd. "Testo Unico Sicurezza"), come modificato dalla L. 215/2021, ma non rispettato entro la scadenza del 30 giugno 2022, dell'«accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi in materia di formazione», sostituendo in via organica gli *Accordi previgenti*

Finalità di *armonizzazione della disciplina* con quella concernente RSPP, coordinatori per la sicurezza, ambienti confinati e formazione generale specifica per i rischi professionali di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro inclusa la formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.

# • Obiettivi della formazione

La formazione diventa preventiva in senso stretto



*Trasferire conoscenze e procedure utili alla gestione in sicurezza dei compiti aziendali.*

*Sviluppare competenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi.*

*Promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione sostanziale*

# Esperienza di vigilanza a tutt'oggi

- *ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi normativi relativi alla formazione*
- *con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza*
- *il rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche e prive di contenuti reali*
- *docenze affidate a formatori non qualificati*
- *la vendita di corsi in “formazione a distanza” privi dei requisiti di legge spesso anche di contenuti pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti.*



norma UNI ISO 9001:2015 ha introdotto la necessità di organizzare la gestione di ogni processo aziendale in funzione di una “Valutazione preventiva di tutti rischi”. La nuova Norma individua e richiama specificatamente la formazione professionale del personale quale aspetto particolarmente rilevante nell’analisi di questi rischi così come la qualificazione dei fornitori selezionati e quindi, tra questi, i formatori incaricati dal datore di lavoro.

## Controllo delle attività formative

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come definita dall'art. 13 del Dlgs 81/08, comprende anche la vigilanza sulla formazione, essendo essa a tutti gli effetti uno strumento di prevenzione.

Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del Dlgs 81/08, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.



## Controllo delle attività formative

La necessità di provvedere ad un accertamento riguardante la formazione può derivare dall'esposto da parte di un soggetto portatore di interesse (soggetto formatore, discente, ecc. ), da una richiesta dell'Autorità Giudiziaria, da una segnalazione della Regione Piemonte o della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori di cui alla DGR n. 10-1413 del 23-07-2025.

Infine, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) possono prevedere controlli in quest'ambito anche di propria iniziativa.





## Controllo delle attività formative

Gli SPreSAL effettuano il controllo sulle attività formative utilizzando i seguenti strumenti:

- comunicazione di inizio corso (prevista in Piemonte per i corsi: DL-RSPP, RSPP, Attrezzature di lavoro, Ponteggi e Funi, Coordinatori sicurezza cantieri, Ambienti Confinati)
- controlli documentali: attestati, requisiti docenti e soggetti formatori, registri presenze, verifiche finali, comunicazioni agli OOPP
- SIT

## **Comunicazione di inizio corso e verbale finale**

E' prevista una procedura per l'inoltro telematico delle notifiche relative ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite la piattaforma NFOR-SSL

I soggetti formatori devono comunicare all'ASL, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, sede e luogo di svolgimento del corso.



## Comunicazione di inizio corso e verbale finale

I dati sui corsi di formazione trasmessi dai soggetti formatori hanno consentito alla Regione Piemonte di costituire il **registro informatizzato** dei corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro, contenente, tra l'altro, gli elenchi dei partecipanti, i nominativi dei docenti, gli esiti finali e altri elementi utili al fine di predisporre un idoneo sistema di monitoraggio, verifica e controllo circa l'operato dei soggetti formatori e sull'erogazione della formazione.



## Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL)

Le comunicazioni trasmesse dai soggetti formatori tramite la piattaforma NFOR-SSL sono rese disponibili, grazie all'interoperabilità dei sistemi informativi, anche ai servizi SPreSAL delle ASL competenti territorialmente in relazione alla sede di svolgimento del corso al fine di consentire agli organi di vigilanza di attivare interventi di controllo sulla corretta applicazione della normativa in materia.



# Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL)



## Corso Formazione

CODICE CORSO

NFOR-SSL-029905

TIPOLOGIA CORSO

CONF01 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI

SOGGETTO FORMATORE

A369/2014 NEOGAMMA SRL

EVENTUALE SOGGETTO EROGATORE

LUOGO DI SVOLGIMENTO

## Sessioni Corsi

Righe trovate: 3/3 Righe selezionate: 0 (  mostrale)



COMUNE	ASL	MODALITA_FAD	DATA	ORARIO	SESSIONE	INDIRIZZO	NFORCORSESSIONI_INS	NFORCC
TORINO	ASL CITTA' DI TORINO	NO	03/11/2025	09.00-13.00	MODULO GIURIDICO-TECNICO	[REDACTED]		
TORINO	ASL CITTA' DI TORINO	NO	03/11/2025	14.00-18.00	PARTE PRATICA	[REDACTED]		
TORINO	ASL CITTA' DI TORINO	NO	04/11/2025	09.00-13.00	PARTE PRATICA	[REDACTED]		

## Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL)

Corso		Riferimento normativo nazionale
1	Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Art. 32, comma 2, del D.Lgs 81/08
2	Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio SPP	Art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08
3	Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e smi
4	Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Art. 116, comma 2 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
5	Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi	Art. 136, comma 6 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
6	Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature	Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08
7	Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Art. 2 del DPR n. 177/2011

Corsi per i quali è prevista una notifica sulla piattaforma NFOR (DGR 10-1413 del 23/07/2025)

## **Notifiche Formazione Salute Sicurezza Lavoro (NFOR-SSL)**

Le notifiche di inizio corso consentono agli operatori dei servizi SpreSAL la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.



## Verifica modulo pratico Attrezzature ex art. 73 comma 5

Il soggetto formatore è inserito negli elenchi regionali




Numero partecipanti che risultano da registro presenze (1:6)

Disponibilità di un'attrezzatura conforme all'Accordo 59/2025

Disponibilità di un'area opportunamente delimitata e messa in sicurezza

Disponibilità di dispositivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività

E' presente un docente in possesso di un'esperienza professionale pratica almeno triennale



## Verifica modulo pratico Ponteggi

I soggetti formatori devono avere la disponibilità:

- di ponteggi (a tubi e giunti, a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati), nonché di dispositivi di protezione individuale necessari all'effettuazione completa e in sicurezza delle prove pratiche e delle prove di verifica finale
- di un'area opportunamente delimitata che consenta di effettuare in sicurezza le prove pratiche
- docente con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi

## Controllo delle attività formative

Nel caso in cui vengano rilevate delle violazioni della normativa durante lo svolgimento delle attività formative, l'organo di vigilanza chiede al soggetto formatore tramite una disposizione o diffida di ripristinare la condizione di regolarità mediante, ad esempio:

- integrazione del programma formativo con le ore e gli argomenti mancanti
- sospensione del rilascio degli attestati ovvero la loro revoca
- sospensione dell'erogazione di ulteriori corsi

## Controllo delle attività formative

Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni della normativa durante l'ordinaria attività di vigilanza (cantieri, aziende, infortuni...), l'organo di vigilanza procede a sanzionare il datore di lavoro o il dirigente con una prescrizione

A fronte di attestati irregolari l'organo di vigilanza valuta la presenza di eventuali reati di falso commessi dal soggetto formatore con conseguenti comunicazioni alla Procura competente (CNR)

## Controllo delle attività formative

In ogni caso le eventuali non conformità in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rilevate dall'organo di vigilanza vengono segnalate alla Commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori per i provvedimenti conseguenti



# REPORT AZIONE CENTRALE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

**INAIL**

Percorso di formazione e monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori in attuazione dell'art. 5 d.lgs. 81/2008

**2025**



Tabella 7	Articoli sanzionati del Titolo	
	Violazioni	
Titolo I - Principi comuni	N.	%
Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)	1.468	27,92
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)	1.251	23,79
Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)	655	12,46
Art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)	283	5,38
Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)	257	4,89
Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)	251	4,77
Art. 19 (Obblighi del preposto)	226	4,30
Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi)	203	3,86
Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)	200	3,80
Art. 36 (Informazione ai lavoratori)	85	1,62

# • **Oggetto e campo di applicazione**

testo normativo di **natura regolativa e vincolante** che disciplina in maniera **unitaria** la **formazione obbligatoria** in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando in

## **le figure fondamentali da formare**

- lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro;
- datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008);
- RSPP e ASPP (art. 32);
- coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);
- datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei;
- soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);
- operatori addetti all'uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesta una abilitazione specifica.

# • **Oggetto e campo di applicazione**

**Ambito soggettivo:** indicati i soggetti cui si applicano le nuove disposizioni, che coincidono con le figure chiave del sistema aziendale e dei cantieri di prevenzione e protezione dai rischi. Lavoratori, dirigenti e preposti: soggetti destinatari della formazione generale e specifica ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008;

Datori di lavoro, sia in qualità di garanti della formazione dei propri dipendenti, sia in quanto:

- Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se scelgono di svolgerne direttamente i compiti, come previsto dall'art. 34;
- Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32): per i quali la formazione è disciplinata nei contenuti e nei crediti formativi minimi necessari per l'accesso alla funzione;
- Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 D.Lgs. n. 81/2008);
- Lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;
- Operatori di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97 D. Lgs. n. 81/2008)

# • **Oggetto e campo di applicazione**

## Ambito oggettivo:

- Contenuti minimi standardizzati;
- Durata dei corsi
- Modalità di erogazione (in presenza, e-learning, blended, addestramento pratico);
- Modalità di verifica finale dell'apprendimento;
- Obblighi di aggiornamento periodico;
- Modalità di monitoraggio dell'efficacia formativa;
- Requisiti minimi dei soggetti formatori e dei docenti;
- Sistemi di controllo e vigilanza da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli organi ispettivi.



# • **Attività di controllo sistemico**

«Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli **Organi di vigilanza** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **prevedono**, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la **pianificazione di controlli sulle attività formative** e sul **rispetto della normativa di riferimento**, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa».

Il controllo non si limita all'offerta formativa (enti accreditati, contenuti, modalità didattiche), ma si estende anche a:

- *chi riceve la formazione, con verifica dell'effettiva frequenza, dell'apprendimento e dell'utilizzo operativo delle competenze;*
- *il datore di lavoro, chiamato a documentare la corrispondenza tra i rischi valutati nel DVR e i contenuti formativi erogati.*

# • **Attività di controllo sistemico e competenze**

*Il sistema delineato dall'Accordo impone un controllo duplice:*

- **Controllo formale:** *verifica della conformità a quanto previsto in termini di durata, contenuti minimi, modalità di erogazione (presenza/e-learning/blended), requisiti dei docenti, verifica dell'apprendimento;*
- **Controllo sostanziale:** *verifica della **coerenza tra la formazione erogata e i rischi realmente presenti** nel contesto lavorativo, come evidenziati nel documento di valutazione dei rischi (DVR).*

*«Il contenuto della formazione deve essere coerente con i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, come individuati nella valutazione dei rischi.»*

*Questo precetto comporta che:*

- *non è sufficiente produrre un attestato conforme nei dati formali (che comunque saranno oggetto di verifica);*
- *la **vigilanza potrà sindacare la qualità della formazione impartita in relazione al rischio specifico** (es. caduta dall'alto, esposizione ad agenti chimici, uso di attrezzature pericolose).*

## Proposte operative dal punto di vista SPreSAL

Rafforzare l'uso integrato di NFOR-SSL, registro informatizzato dei corsi, verbali di controllo e banche dati

Dare priorità ai corsi con maggiore impatto prevenzionistico: preposti, attrezzature, ponteggi, ambienti con rischio

Valorizzare indicatori di allerta: frequenza anomala di corsi, docenze ripetitive, durate incongrue, moduli p

Costruire una vigilanza orientata all'efficacia: la buona formazione deve essere osservabile nei comportar

# Patente a Crediti per la Sicurezza nei Cantieri

**Introdotta dal D.L. 19/2024 (Decreto PNRR 4) - Art. 27 D.Lgs. 81/2008**

- Obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili
- Rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
- Punteggio iniziale: 30 crediti
- Punteggio minimo per operare: 15 crediti
- Punteggio massimo raggiungibile: 100 crediti
- Esclusi: forniture e prestazioni di natura intellettuale

# Requisiti per il Rilascio e Sistema a Punti

## Requisiti richiesti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Adempimento obblighi formativi (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori)
- DURC regolare
- DVR e nomina RSPP
- Possesso attestazione SOA (ove richiesto)

## Meccanismo di decurtazione crediti:

- Violazioni accertate dagli organi di vigilanza comportano decurtazione dei crediti
- Al di sotto di 15 crediti: sospensione dai lavori pubblici per 6 mesi
- Sanzione: 6.000 € o 10% dell'importo dell'appalto (la più elevata)

# Ruolo dello SPreSAL nel Controllo della Patente a Crediti

- Verifica del possesso della patente a crediti da parte di imprese e lavoratori autonomi
- Controllo del punteggio minimo di 15 crediti prima dell'inizio dei lavori
- Accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza
- Comunicazione delle violazioni all'INL per la decurtazione dei crediti
- Vigilanza su committenti e responsabili dei lavori
- Integrazione controlli con l'attività ispettiva ordinaria in cantiere

# Integrazione Patente a Crediti e Vigilanza SPreSAL

## **Sinergia tra strumenti di controllo:**

- Badge di cantiere: identificazione certa dei lavoratori presenti
- Patente a crediti: qualificazione imprese e lavoratori autonomi
- Formazione obbligatoria: verifica coerenza tra attestati e rischi specifici
- NFOR-SSL: monitoraggio corsi e tracciabilità formazione

## **Approccio integrato della vigilanza:**

- Controllo documentale (patente, formazione, DVR)
- Controllo sostanziale (efficacia formativa, gestione rischi)
- Comunicazione tempestiva violazioni per decurtazione crediti